



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 323 DEL 17/04/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: VOLTURAZIONE ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.

VOLTURAZIONE ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. (P.I.: 00198080269) – STABILIMENTO DI VIA PIO X N. 16 IN COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1) la ditta Calcestruzzi Zillo S.p.a. per lo stabilimento di via Pio X n. 16 in Comune di Romano d'Ezzelino (VI) è stata iscritta:

- al n. 1/2015 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per l'attività di cui al punto 13.1 (R13, R5) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con provvedimento prot. n. 6932 del 02/01/2015 (n. 12/Servizio Acqua Suolo Rifiuti/15). Successivamente con provvedimento prot. n. 57381 del 26/08/2016 (n. 64/AcquaSuoloRifiuti/16) la predetta iscrizione è stata volturata alla ditta Calcestruzzi S.p.a. per subentro nella gestione dell'attività dello stabilimento

- al n. 148/09, prot. n. 86265 del 20/11/2009, del Registro Provinciale per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, di cui al provvedimento n. 247/Aria del 29/05/07 modificata ed integrata dal provvedimento n. 118 del 24/04/08. Successivamente con nota prot. n. 35335 del 23/05/2016 la predetta iscrizione è stata volturata alla ditta Calcestruzzi S.p.a..

2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 21418 del 29/03/2018 la Ditta GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. (p.i.: 00198080269) ha comunicato il subentro nella gestione dell'attività dello stabilimento di via Pio X n. 16 in Comune di Romano d'Ezzelino (VI) alla predetta ditta Calcestruzzi S.p.a. ed ha richiesto:

la volturazione dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata al n. 1/2015 e

la volturazione dell'iscrizione al Registro Provinciale per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale al n. 148/09.

Ritenuto che, per le operazioni di cui alle tipologie di cui al punto 13.1 (R13-R5) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per la volturazione dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Visto il deposito cauzionale ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 versato a favore della Provincia.

Visti:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

D.M. 05/02/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”

D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale”;

L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;

Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

DETERMINA

1) di **volturare** alla Ditta GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. (p.i.: 00198080269), per lo stabilimento di via Pio X n. 16 in Comune di Romano d'Ezzelino (VI),

l’iscrizione n. 1/2015 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:

12)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	13.1 ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale
	Codice C.E.R.	100102 100117
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	13.1.3 b) (R13 - R5)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	120 t
	Q.tà max trattata all’impianto (espressa in tonnellate/anno)	2000 t/anno

con le seguenti prescrizioni:

a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 120 tonnellate.

b) La quantità massima di trattamento (operazione R5) dell’impianto deve essere inferiore a 10 t/giorno.

c) L’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ha validità fino al **31/12/2019** compreso.

2) di **volturare** alla Ditta GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. (p.i.: 00198080269), per lo stabilimento di via Pio X n. 16 in Comune di Romano d'Ezzelino (VI),

l’iscrizione al n. 148/09, prot. n. 86265 del 20/11/2009, del Registro Provinciale per l’adesione all’autorizzazione di carattere generale, di cui al provvedimento n. 247/Aria del 29/05/07 modificata ed integrata dal provvedimento n. 118 del 24/04/08, valida fino al **02/11/2024** compreso.

3) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

4) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo

pretorio on line.

INFORMA CHE

in riferimento all'attività di recupero rifiuti:

- Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.

- Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

- In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;

b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

- L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

- La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

- Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

- Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

- I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

- L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

in riferimento alle emissioni in atmosfera:

- Il presente atto deve essere conservato ed esibito unitamente al citato provvedimento di autorizzazione di carattere generale n. 247/Aria del 29/05/07, modificata ed integrata dal provvedimento n. 118 del 24/04/08, del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza ed alla comunicazione del responsabile del Servizio prot. n. 86263/AMB del 20/11/2009, dei quali costituisce parte integrante e sostanziale.

- Con atto n. 4/ARIA del 06/06/2016, prot. n. 38933/AMB, è stato emanato da questo ente, ai sensi del D. Lgs.128/2010, un successivo provvedimento di Autorizzazione di carattere Generale (reperibile all'indirizzo: <http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente/emissioni-in-atmosfera-autorizzazione-generale>), in cui si dispone "che la presente autorizzazione generale sostituisce quella adottata in sede di prima applicazione di cui al D. Lgs 152/06 con provvedimento n. 14/ARIA del 16 febbraio 2011 prot. n. 11222; per i gestori degli impianti che vi hanno aderito la stessa si applica per un periodo di 15 anni successivi alla data di adesione".

Pertanto la scadenza della legittimazione in materia di emissioni in atmosfera deve intendersi a 15 anni successivi dall'adesione. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione dovrà considerare tale periodo di validità

ed essere presentata con un anticipo di 45 giorni rispetto alla nuova scadenza, secondo le modalità previste nell'Autorizzazione di cui all'oggetto.

- Il presente provvedimento annulla e sostituisce i precedenti per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

- La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

- Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

- Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 17/04/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI